

## **Deliberazione 29 luglio 2010 - ARG/elt 117/10**

**Criteri per la determinazione dei crediti spettanti ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO<sub>2</sub> a titolo gratuito**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 29 luglio 2010

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, come modificato in sede di conversione in legge (di seguito: decreto-legge n. 72/10);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 216/06);
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008 (di seguito: decisione di assegnazione).

#### **Considerato che:**

- la direttiva 2003/87/CE, al fine di promuovere la riduzione di emissioni di gas serra secondo criteri di efficienza economica, ha istituito un meccanismo di tipo "cap & trade" per il quale, tra l'altro, è previsto l'obbligo di restituire, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del periodo di riferimento, un numero di quote di emissione (quote restituite) corrispondenti alle tonnellate di CO<sub>2</sub> complessivamente emesse nell'anno solare precedente;
- l'articolo 2 del decreto-legge n. 72/10 ha definito misure urgenti in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> per le installazioni sottoposte alla direttiva n. 2003/87/CE che non

hanno ricevuto quote di emissione di CO<sub>2</sub> a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti;

- l'articolo 2 del decreto-legge n. 72/10 ha, tra l'altro, previsto:
  - al comma 1, che *“per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO<sub>2</sub> spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas”*;
  - al comma 2 che *“l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicata ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*;
  - al comma 3, che *“i crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;
  - al comma 5, che *“con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate”*.
- ai sensi del decreto legislativo n. 216/06, l'assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissione relative agli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti” avviene entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti; e che l'assegnazione è determinata contestualmente per ciascuno degli anni del periodo di riferimento (nel caso specifico fino al 2012) a partire da quello in cui è avvenuta l'entrata in esercizio;
- nel caso di disponibilità di quote in riserva “nuovi entranti”, l'assegnazione delle quote di emissione è seguita dal rilascio, su base annuale, dell'assegnazione annuale; e che, solo dal momento del rilascio, i gestori degli impianti possono disporre delle quote assegnate al fine della restituzione, compravendita o altre transazioni.

#### **Ritenuto opportuno:**

- definire, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 72/10, i criteri per la determinazione dei crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di

quote trasmesse all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) dal Comitato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 216/06 e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei;

- valorizzare le quote di emissione spettanti ai gestori degli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO<sub>2</sub> a titolo gratuito sulla base dei prezzi di chiusura dei titoli EUA nei diversi mercati organizzati europei, al fine di evitare disparità di trattamento con i soggetti per i quali le quote assegnate sono state effettivamente rilasciate;
- definire, pertanto, un valore riconosciuto per ogni quota di emissione che tenga conto delle medie aritmetiche annuali dei prezzi giornalieri dei titoli EUA e dei volumi complessivamente scambiati, con riferimento a ciascun anno, nei principali mercati organizzati europei;
- prevedere che i crediti spettanti ad ogni avente diritto siano definiti annualmente, con successivi provvedimenti, in misura pari al prodotto tra la quantità di quote trasmesse all’Autorità dal Comitato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 216/06 e il valore riconosciuto per ogni quota di emissione di cui al precedente alinea

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 216/06, le definizioni di cui al paragrafo 2 dell’Allegato B alla decisione di assegnazione, nonché le seguenti:
- a) **Comitato** è il Comitato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 216/06;
  - b) **crediti spettanti** sono i crediti definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 72/10;
  - c) **data rilevante ai fini della determinazione del termine  $P_{EUA}$**  è la data rilevante ai fini del calcolo delle quote spettanti di cui all’Allegato B della decisione di assegnazione;
  - d) **quota di emissione** di CO<sub>2</sub> è una quota per l’emissione di una tonnellata di gas serra che può essere acquistata o venduta nell’ambito del sistema di scambio europeo istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
  - e) **quote di emissione spettanti** sono tutte le quote di emissione spettanti ai gestori degli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO<sub>2</sub> a titolo gratuito. Nel caso di impianti termoelettrici, tali quote includono sia quelle relative al periodo di avviamento sia quelle relative al periodo di esercizio commerciale.

## **Articolo 2**

### *Oggetto del provvedimento ed ambito di applicazione*

- 2.1 Con il presente provvedimento vengono definiti i criteri per la determinazione dei crediti spettanti ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 72/10, alle installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE che non hanno ricevuto quote di emissione di CO<sub>2</sub> a titolo gratuito.
- 2.2 La determinazione dei crediti spettanti annualmente viene effettuata dall'Autorità per gli aventi diritto sulla base del numero di quote di emissione spettanti annualmente, come individuate dal Comitato, e del termine  $P_{EUA}$  di cui all'articolo 3.

## **Articolo 3**

### *Valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione*

- 3.1 Il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione  $P_{EUA}$  è pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento di cui al comma 3.3, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti. Nel calcolo delle medie aritmetiche sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
- 3.2 Nell'anno solare in cui l'impianto entra in esercizio, ai fini del calcolo del termine  $P_{EUA}$ , si considerano solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti di cui al comma 3.3 nel periodo compreso tra la data rilevante ai fini della determinazione del termine  $P_{EUA}$  e il 31 dicembre. Il presente comma trova applicazione solo qualora la data rilevante ai fini della determinazione del termine  $P_{EUA}$  venga trasmessa dal Comitato all'Autorità.
- 3.3 I mercati e i prodotti di riferimento sono individuati dall'Autorità con proprio provvedimento entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati. Con riferimento agli anni 2009 e 2010, i mercati e i prodotti di riferimento sono:
  - a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
  - b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
  - c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
  - d) Bluenext, contratto EUA spot.

## **Articolo 4**

### *Determinazione dei crediti spettanti*

- 4.1 I crediti spettanti, espressi in euro, sono pari, in ogni anno solare, al prodotto tra la quantità di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06, trasmessa all'Autorità dal Comitato, e il valore del termine  $P_{EUA}$  calcolato ai sensi dell'articolo 3. Tali crediti sono quantificati con

successivi provvedimenti dell'Autorità e trasmessi al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comitato.

- 4.2 I crediti da liquidare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 72/10 e secondo le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono pari ai crediti spettanti, calcolati secondo le modalità previste dal precedente comma 4.1, maggiorati sulla base degli interessi maturati nella misura del tasso legale.

## **Articolo 5**

### *Disposizioni finali*

- 5.1 Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comitato.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

29 luglio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis